



APPUNTI COMPARATIVISTICI PER L'INTRODUZIONE IN ITALIA  
DELLA TASSAZIONE DI GRUPPO

*Studio n. 7/2002*

*Documento n. 17 del 19 giugno 2002*

Via G. Paisiello, 24 - 00198 Roma  
tel.: 06/85236387 (fax 06/85236390) - c.f.:80459660587

[www.fondazioneluca Pacioli.it](http://www.fondazioneluca Pacioli.it) - [fondazioneluca Pacioli@consrag.it](mailto:fondazioneluca Pacioli@consrag.it)

1. INTRODUZIONE	Pag.	1
2. I SISTEMI ADOTTATI PER REALIZZARE IL CONSOLIDATO FISCALE NELL'UNIONE EUROPEA	"	2
2.1 <i>Il sistema di "Fiscal unit"</i>	"	2
2.2 <i>Il sistema di "Group contribution"</i>	"	4
2.3 <i>Il sistema di "Group relief"</i>	"	5
2.4 <i>Panoramica dei sistemi vigenti nei paesi dell'Unione europea</i>	"	5
3. ANALISI COMPARATA DELLE MODALITÀ ATTUATIVE DEL REGIME DI IMPOSIZIONE DI GRUPPO A LIVELLO DOMESTICO	"	5
3.1 <i>I requisiti per l'ammissione alla tassazione consolidata di gruppo</i>	"	5
3.2 <i>Le società ammesse al consolidamento fiscale domestico e la durata del regime</i>	"	7
3.3 <i>Alcune caratteristiche della tassazione consolidata di gruppo a livello domestico</i>	"	8
4. ANALISI DELLE PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEL REGIME DI IMPOSIZIONE DEI GRUPPI A LIVELLO TRANSNAZIONALE, ANCHE ALLA LUCE DEL DIRITTO TRIBUTARIO COMUNITARIO	"	9
4.1 <i>La stabile organizzazione nel paese di società non residente come "capogruppo"</i>	"	9
4.2 <i>Il consolidamento fiscale di una società del gruppo non residente e di società sussidiarie appartenenti alla stessa holding non residente</i>	"	10
4.3 <i>I principi di diritto comunitario alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee</i>	"	10
4.4 <i>La posizione della Commissione europea in tema di imposizione consolidata dei gruppi di società</i>	"	11
5. ALCUNE RIFLESSIONI SULLE MODALITÀ DI INTRODUZIONE IN ITALIA DELL'IMPOSIZIONE CONSOLIDATA DI GRUPPO	"	13
5.1 <i>I principi contenuti nella legge delega per il "consolidato domestico"</i>	"	13
5.2 <i>I principi contenuti nella legge delega per il "consolidato internazionale"</i>	"	14
5.3 <i>Alcune prime riflessioni per l'attuazione in Italia dell'imposizione consolidata di gruppo</i>	"	15

## APPUNTI COMPARATIVI PER L'INTRODUZIONE IN ITALIA DELLA TASSAZIONE DI GRUPPO

### 1. Introduzione

La legge di delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, recentemente approvata dalla Camera e ora all'esame del Senato<sup>1</sup>, all'art. 4, lett. a) e b), prevede l'introduzione nel nostro ordinamento fiscale della tassazione consolidata di gruppo (c.d. “consolidato fiscale”)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. A.S. 1396, già A.C. 2144.

<sup>2</sup> Cfr. l'art. 4, in tema di imposta sul reddito delle società:

“1. Nel rispetto dei principi della codificazione, per incrementare la competitività del sistema produttivo, adottando un modello fiscale omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell'Unione europea, la riforma dell'imposizione sul reddito delle società si articola, per quanto riguarda l'imponibile, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo d'impresе su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano ed in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna rettificati come specificamente previsto; esclusione dall'esercizio dell'opzione delle controllate non residenti; eguale esclusione della società o ente controllante non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato; definizione della nozione di stabile organizzazione sulla base dei criteri desumibili dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni; per la definizione del requisito del controllo riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto e indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso del venire meno del requisito del controllo; regime facoltativo di neutralità fiscale per i trasferimenti di beni diversi da quelli che producono ricavi fra le società e gli enti che partecipano al consolidato fiscale; in caso di uscita dal consolidato fiscale, riallineamento dei valori fiscali a quelli di libro dei beni trasferiti in neutralità, con conseguente recupero a tassazione delle plusvalenze realizzate, fino a concorrenza delle differenze ancora esistenti, e applicazione di analoghi principi per le fattispecie di cui alla lettera l), secondo periodo, con conseguente recupero a tassazione delle riserve e fondi ancora in sospensione di imposta; limite all'utilizzo di perdite fiscali anteriori all'ingresso nel gruppo e regolamentazione dell'attribuzione di quelle residue nel caso di scioglimento totale o parziale dello stesso; totale esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile per i dividendi distribuiti dalle società consolidate; identità del periodo di imposta per ciascuna società del gruppo, fatta eccezione per i casi di operazioni straordinarie relativamente alle quali dovranno prevedersi apposite regole; eventuale esclusione dell'opzione relativamente alle società controllate che esercitino determinate attività diverse da quella della controllante; esclusione dal concorso alla formazione del reddito dei compensi corrisposti alle e ricevuti dalle società con imponibili negativi; nel caso in cui per effetto di svalutazioni dedotte dalla società controllante o da altra società controllata, anche se non inclusa nella tassazione di gruppo, il valore fiscale riconosciuto della partecipazione nella società consolidata è minore del valore fiscale riconosciuto della corrispondente quota di patrimonio netto contabile di tale società, riallineamento del secondo valore al primo determinando i criteri per la determinazione e la ripartizione di tale differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata; le società che esercitano l'opzione garantiscono solidalmente tra loro l'adempimento degli obblighi tributari dell'ente o società controllante;

b) determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo esteso anche alle società controllate non residenti sulla base degli stessi principi e criteri previsti per il consolidato nazionale di cui alla lettera a) salvo quanto di seguito previsto; esercizio dell'opzione da parte della società o ente controllante di grado più elevato residente nel territorio dello Stato e da parte di tutte le controllate non residenti; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a cinque anni; mantenimento del principio del valore normale per i beni ed i servizi scambiati fra società residenti e non residenti consolidate; al contrario di quanto previsto per il consolidato domestico, calcolo della somma algebrica degli imponibili solo proporzionalmente alla quota di partecipazione complessiva direttamente ed indirettamente posseduta; esercizio dell'opzione condizionato alla revisione dei bilanci della controllante residente e delle controllate estere da parte di soggetti con le qualifiche previste ed eventualmente ..... (segue)

La norma di delega si pone quale obiettivo generale l'adozione di un “modello fiscale omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell'Unione europea”, fissando i “pilastri” attorno ai quali il legislatore delegato dovrà “costruire” in dettaglio il modello di imposizione di gruppo.

Appare quindi opportuno, sia pure sotto forma di primi appunti<sup>3</sup>, esaminare in chiave sistematica e comparatistica i principali modelli di imposizione di gruppo vigenti nell'Unione europea, con lo scopo di offrire una panoramica delle possibili opzioni e delle soluzioni adottate da altri paesi, cui il legislatore delegato potrà fare riferimento, salvo tornare sull'argomento, con maggiore dettaglio, nel corso dell'elaborazione dei decreti legislativi attuativi della riforma fiscale.

## 2. I sistemi adottati per realizzare il consolidato fiscale nell'Unione Europea

Tutti gli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione dell'Italia e del Belgio<sup>4</sup>, prevedono il concetto di imposizione di gruppo, consentendo quindi la compensazione tra redditi e perdite fiscali delle società partecipanti al consolidamento<sup>5</sup>. I sistemi seguiti per ottenere il consolidamento dei risultati, tuttavia, presentano alcune differenze, che verranno qui di seguito sintetizzate.

### 2.1 Il sistema di “Fiscal unit”

Alcuni paesi (in particolare i Paesi Bassi, la Francia, la Spagna e il Portogallo) utilizzano il concetto di “*fiscal unit*”, ossia considerano il gruppo societario come un

*(segue nota 2)*

---

ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali determinabili anche per il singolo contribuente; metodo di consolidamento analogo a quello previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 127-bis, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevedendo il riconoscimento di imposte pagate all'estero per singola entità legale o stabile organizzazione con modalità tali da evitare effetti di doppia imposizione economica e giuridica; al fine di consentire l'utilizzo del credito per imposte pagate all'estero, concorso prioritario dei redditi prodotti all'estero alla formazione del reddito imponibile; semplificazione della determinazione della base imponibile delle controllate non residenti, anche escludendo l'applicabilità delle norme del titolo I, capo VI, e dei titoli II e IV del citato testo unico delle imposte sui redditi, concepite per realtà produttive e regolamentazioni giuridiche nazionali; (*omissis*)

**3** Lo stile di questi “appunti”, a differenza di quello di altri studi di fiscalità internazionale e comparata pubblicati dalla Fondazione, è volutamente sintetico, esemplificativo, funzionale a fornire una panoramica immediata dei problemi, delle soluzioni alternative, e delle opzioni espresse negli altri Stati membri.

**4** In cui è stata peraltro annunciata l'introduzione di un sistema di imposizione di gruppo.

**5** Per una panoramica in argomento cfr. da ultimo FEE, *Survey on Group Taxation Domestically and Across Borders within Europe*, Bruxelles, settembre 2001, disponibile all'indirizzo web: [www.fee.be](http://www.fee.be)

In precedenza cfr. altresì CONSIGLIO NAZIONALE RAGIONIERI, *Il consolidato fiscale*, Roma, s.d., e A. LOVISOLO, *Gruppo di imprese e imposizione tributaria*, Padova, 1995, ove ulteriori riferimenti. Per notizie aggiornate può essere altresì utilmente consultato il Cd-Rom *Fiscalità internazionale*, a cura dell'*International Bureau of Fiscal Documentation* di Amsterdam, tradotto a cura di Ipsosa e Cestec, in aggiornamento bimestrale.

unico contribuente, consentendo alla società capogruppo di presentare un'unica dichiarazione fiscale che comprende tutte le società incluse nel perimetro di consolidamento. Di conseguenza, i gruppi localizzati in questi Stati possono beneficiare della compensazione tra utili e perdite di gruppo e del regime di neutralità fiscale dei trasferimenti di attività intragruppo.

Questo approccio costituisce quindi un sistema di consolidamento fiscale in senso proprio.

Si consideri il seguente esempio di consolidamento fiscale secondo il sistema di “*fiscal unit*”, concernente un gruppo formato da una società holding e da due sussidiarie:

Holding	Sussidiaria 1	Sussidiaria 2	
Risultati fiscali	1.000	4.000	(2.000)
Base imponibile consolidata	3.000		

Relativamente alla neutralità dei trasferimenti di attività all'interno del gruppo, continuando nell'esempio precedente, si ipotizzi che la “Sussidiaria 1” acquisti da terzi un'immobilizzazione per 100, la venda alla “Sussidiaria 2” a 200 e quest'ultima la trasferisca a terzi a 250: la plusvalenza imponibile è pari a 150 (prezzo di vendita dal gruppo a terzi di 250 – prezzo di acquisto da terzi al gruppo di 100) e sarà assoggettata ad imposizione soltanto al momento della vendita da parte di

(segue nota 2)

che esercitino determinate attività diverse da quella della controllante; esclusione dal concorso alla formazione del reddito dei compensi corrisposti alle e ricevuti dalle società con imponibili negativi; nel caso in cui per effetto di svalutazioni dedotte dalla società controllante o da altra società controllata, anche se non inclusa nella tassazione di gruppo, il valore fiscale riconosciuto della partecipazione nella società consolidata è minore del valore fiscale riconosciuto della corrispondente quota di patrimonio netto contabile di tale società, riallineamento del secondo valore al primo determinando i criteri per la determinazione e la ripartizione di tale differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata; le società che esercitano l'opzione garantiscono solidalmente tra loro l'adempimento degli obblighi tributari dell'ente o società controllante;

- b) determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo esteso anche alle società controllate non residenti sulla base degli stessi principi e criteri previsti per il consolidato nazionale di cui alla lettera a) salvo quanto di seguito previsto; esercizio dell'opzione da parte della società o ente controllante di grado più elevato residente nel territorio dello Stato e da parte di tutte le controllate non residenti; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a cinque anni; mantenimento del principio del valore normale per i beni ed i servizi scambiati fra società residenti e non residenti consolidate; al contrario di quanto previsto per il consolidato domestico, calcolo della somma algebrica degli imponibili solo proporzionalmente alla quota di partecipazione complessiva direttamente ed indirettamente posseduta; esercizio dell'opzione condizionato alla revisione dei bilanci della controllante residente e delle controllate estere da parte di soggetti con le qualifiche previste ed eventualmente ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali determinabili anche per il singolo contribuente; metodo di consolidamento analogo a quello previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 127-bis, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevedendo il riconoscimento di imposte pagate all'estero per singola entità legale o stabile organizzazione con modalità tali da evitare effetti di doppia imposizione economica e giuridica; al fine di consentire l'utilizzo del credito per imposte pagate all'estero, concorso prioritario dei redditi prodotti all'estero alla formazione del reddito imponibile; semplificazione della determinazione della base imponibile delle controllate non residenti, anche escludendo l'applicabilità delle norme del titolo I, capo VI, e dei titoli II e IV del citato testo unico delle imposte sui redditi, concepite per realtà produttive e regolamentazioni giuridiche nazionali; (*omissis*)

“Sussidiaria 2” a terzi, rimanendo fiscalmente neutrale il passaggio tra la prima e la seconda società sussidiaria.

Gli altri due sistemi, che verranno esaminati qui di seguito, non danno luogo al consolidamento fiscale in senso stretto, ma ammettono comunque la compensazione intragruppo di utili e perdite. Si potrebbero quindi definire sistemi di “*aggregazione fiscale*”<sup>6</sup>. Ai fini del presente studio vengono tuttavia inclusi nel più ampio concetto di consolidamento fiscale, mettendone in evidenza le caratteristiche peculiari.

## 2.2 Il sistema di “Group contribution”

Secondo questo modello (vigente ad esempio in Svezia e in Finlandia), a differenza di quello esaminato in precedenza, ciascuna società appartenente al gruppo calcola il proprio reddito imponibile, presenta la propria dichiarazione fiscale e paga le proprie imposte.

Tuttavia, la legislazione consente che una società in utile fiscale possa effettuare un “trasferimento di utili” a favore di una società in perdita fiscale: questo trasferimento, che consiste effettivamente in un trasferimento di fondi da una società all'altra, è fiscalmente deducibile per la prima e fiscalmente tassabile per la seconda.

Si consideri il seguente esempio:

	Sussidiaria 1	Sussidiaria 2
Utile o perdita fiscale	1.000	(300)
Contribuzione	(300)	300
Base imponibile rettificata	700	0

Il sistema austriaco e quello tedesco costituiscono una variante, nel senso che gli utili e le perdite della sussidiaria che entra nel regime di consolidamento sono automaticamente trasferite alla società madre, anche sotto il profilo civilistico, per cui la prima presenta sempre un bilancio in pareggio; gli azionisti di minoranza della sussidiaria ricevono quindi una somma equivalente alla quota di utili che spetterebbe loro (sostanzialmente una sorta di indennizzo) direttamente dalla società holding.

---

<sup>6</sup> Come è noto, un bilancio aggregato non è altro che la sommatoria dei valori di bilancio delle società che partecipano all'aggregazione, per cui il risultato aggregato è sempre pari alla somma algebrica dei risultati economici delle stesse; in un bilancio consolidato, invece, l'aggregazione dei dati è seguita dalle rettifiche di consolidamento, che determinano l'elisione, tra l'altro, delle operazioni intragruppo. Di conseguenza, ove siano stati contabilizzati componenti positivi o negativi derivanti da operazioni intragruppo (e specialmente plusvalenze o minusvalenze), il risultato consolidato differisce da quello aggregato. L'effettuazione della somma algebrica dei risultati fiscali delle società del gruppo senza procedere a rettifiche derivanti dalla neutralità dei trasferimenti di attività all'interno del gruppo stesso determina quindi una “aggregazione fiscale” e non un “consolidamento fiscale” dei risultati.

### 2.3 Il sistema di “Group relief”

Questo sistema (vigente ad esempio nel Regno Unito e in Irlanda), pur prevedendo anch'esso che ciascuna società presenti la propria dichiarazione e versi le proprie imposte, consente la compensazione tra risultati fiscali delle società del gruppo senza la necessità che vi sia un materiale trasferimento di risorse finanziarie tra le stesse.

Si consideri il seguente esempio:

	Sussidiaria 1	Sussidiaria 2
Utile o perdita fiscale	1.000	(300)
Compensazione di gruppo	(300)	300
Base imponibile rettificata	700	0

### 2.4 Panoramica dei sistemi vigenti nei paesi dell'Unione europea

Come si è visto, tipiche caratteristiche di un'imposizione di gruppo sono:

- (i) la possibilità di compensare gli utili e le perdite all'interno del gruppo;
- (ii) la neutralità fiscale dei trasferimenti di attività intragruppo.

Deve essere tuttavia messo in evidenza come la seconda caratteristica non sia essenziale (ancorché sia preferibile) ai fini della realizzazione di un'imposizione di gruppo, essendo infatti sufficiente che ricorra la prima caratteristica affinché si possa parlare di imposizione su base consolidata (in senso lato).

Difatti:

- (i) *ammettono la compensazione di utili e perdite fiscali intragruppo*: l'Austria, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Spagna, la Svezia, il Regno Unito;
- (ii) *non ammettono la compensazione di utili e perdite fiscali intragruppo*: l'Italia e il Belgio;
- (iii) *prevedono la neutralità fiscale dei trasferimenti di attività intragruppo*: la Francia, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Spagna, il Regno Unito;
- (iv) *non prevedono la neutralità fiscale dei trasferimenti di attività intragruppo*: l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Germania, l'Italia, la Svezia.

## 3. Analisi comparata delle modalità attuative del regime di imposizione di gruppo a livello domestico

### 3.1 I requisiti per l'ammissione alla tassazione consolidata di gruppo

I sistemi fiscali dei paesi europei prevedono requisiti diversi per l'ammissione al regime di tassazione consolidata di gruppo, che attengono principalmente:

- (i) alla percentuale di partecipazione sociale della holding nelle sussidiarie (“*integrazione finanziaria*”);
- (ii) alla necessità o meno di amministrazione e controllo congiunto tra holding e sussidiarie (“*integrazione organizzativa*”) o di altre strette relazioni commerciali (“*integrazione economica*”);
- (iii) alla natura opzionale o concessoria del regime fiscale di gruppo;
- (iv) alla necessità o meno della stipulazione tra le società del gruppo di particolari accordi contrattuali;
- (v) alla necessità o meno che la società madre e le sussidiarie abbiano il medesimo periodo d'imposta.

In relazione al requisito dell'*integrazione finanziaria*, ossia alla percentuale di partecipazione della società capogruppo nella sussidiaria, richiesta dalla legislazione affinché la seconda possa essere inclusa nel perimetro di consolidamento, i valori previsti nelle legislazioni europee oscillano da una partecipazione di controllo alla partecipazione totalitaria; in particolare:

- 50% + 1 voto: Germania<sup>7</sup>;
- 75% del capitale sociale: Austria e Regno Unito;
- 90% del capitale sociale: Spagna, Portogallo, Finlandia, Svezia (cui si aggiunge almeno il 25% dei diritti di voto);
- 95% dei diritti di voto e ai dividendi: Francia;
- 99% del capitale sociale: Paesi Bassi, Lussemburgo<sup>8</sup>;
- 100% del capitale sociale: Danimarca.

L'integrazione organizzativa ed economica è richiesta dall'Austria<sup>9</sup>, che quindi non ammette al regime di consolidamento le società holding<sup>10</sup>, dalla Germania<sup>11</sup>, dal Lussemburgo; altri paesi richiedono che le società partecipanti al consolidamento svolgano un'attività commerciale (Finlandia, Svezia).

La stipulazione di un accordo secondo il quale la società holding si assume gli utili e le perdite delle sussidiarie è richiesta in Austria<sup>12</sup> e in Germania<sup>13</sup>.

---

<sup>7</sup> Il requisito è quindi riferito alla maggioranza dei diritti di voto.

<sup>8</sup> Dove in alcuni casi la percentuale può scendere al 75%.

<sup>9</sup> La legge austriaca richiede che almeno un amministratore esecutivo o un dirigente della società madre assuma le medesime funzioni nella società figlia (“*Geschäftsführer*”; “*Vorstand*”) e che la prima assuma alcune funzioni organizzative per la seconda, quali la tenuta della contabilità, il marketing, e così via; per quanto attiene all'integrazione economica, occorre che la sussidiaria sia “integrata” nell'attività della casa madre: ad esempio, che svolga funzioni di supporto dell'attività di quest'ultima, tipicamente mediante operazioni di acquisto o di vendita di beni o servizi

<sup>10</sup> Ancorché esse svolgano funzioni di coordinamento a favore di diverse società sussidiarie, mancando appunto il requisito dell'integrazione economica, non ritenendosi in Austria che una società holding eserciti un'attività commerciale utile a tal fine.

<sup>11</sup> Il requisito vale in Germania anche per il consolidamento ai fini dell'imposta comunale sulle attività produttive.

<sup>12</sup> Si tratta del c.d. “*Ergebnisübernahmevertrag*”, ossia di un contratto stipulato tra la capogruppo e ciascuna delle società sussidiarie in base al quale la prima ha diritto al trasferimento a suo favore degli utili delle seconde, impegnandosi nel contempo a coprire le eventuali perdite delle partecipate, in modo tale che il bilancio delle sussidiarie chiuda sempre con un risultato economico in pareggio; la durata del contratto non può essere inferiore ai cinque anni.

<sup>13</sup> Si tratta del c.d. “*Organgesellschaft*”.



La coincidenza di periodo d’imposta è richiesta in Danimarca, Finlandia, Francia, Spagna, così come è richiesta l’assenza di particolari regimi fiscali derivanti da esenzioni (ad esempio Spagna).

In alcuni paesi la ricorrenza dei requisiti per l’ammissione al perimetro di consolidamento fiscale deve essere verificata all’inizio del primo periodo d’imposta della sussidiaria in cui viene applicata l’imposizione di gruppo (Austria<sup>14</sup>, Paesi Bassi) o prima dell’inizio di detto periodo d’imposta (Finlandia), mentre in altri questi devono permanere per l’intero periodo di consolidamento (Danimarca<sup>15</sup>) e talora è ammesso che la carenza di un requisito sia “compensata” dalla sussistenza di un altro più stringente<sup>16</sup>.

In alcuni paesi l’ammissione al consolidamento fiscale discende da un formale provvedimento di autorizzazione dell’autorità fiscale (Francia, Lussemburgo, Spagna, Paesi Bassi).

### *3.2 Le società ammesse al consolidamento fiscale domestico e la durata del regime*

In alcuni paesi, il consolidamento fiscale è ammesso soltanto tra società holding e società sussidiarie (Austria), mentre in altri può estendersi alla compensazione dei risultati di due sussidiarie (Finlandia) o all’intero gruppo (Danimarca), riconoscendosi validità anche alla partecipazione indiretta in società del gruppo (Danimarca<sup>17</sup> e Lussemburgo purché residenti).

Solo alcuni paesi ammettono, ai fini del consolidamento domestico tra sussidiarie, che la società holding possa essere non residente, purché situata in un paese con il quale è in vigore un trattato contro la doppia imposizione (Finlandia).

Inoltre, alcuni paesi non ammettono al sistema della contribuzione di gruppo società svolgenti particolari attività, come quella bancaria, assicurativa, previdenziale (Finlandia), ovvero le società che si trovano in particolari condizioni, quali la presenza di perdite per oltre la metà del capitale sociale (Spagna).

Alcuni paesi ammettono al consolidamento anche le società sussidiarie che hanno la forma giuridica di società personali (Germania).

In alcuni paesi è consentito che una o più società sussidiarie, che avrebbero i requisiti per l’ammissione al consolidamento, ne siano escluse per scelta della società holding.

---

<sup>14</sup> Ciò vale per i requisiti dell’integrazione finanziaria, organizzativa ed economica, mentre l’accordo di assunzione dei risultati economici può essere stipulato entro la fine del primo periodo d’imposta della sussidiaria.

<sup>15</sup> In cui generalmente è richiesto che la partecipazione totalitaria sia detenuta per l’intero periodo d’imposta.

<sup>16</sup> Ad esempio in Austria, ove si riscontri una debole integrazione economica, questa può essere “sanata”, ai fini dell’ammissione del regime di consolidamento, da una integrazione finanziaria maggiore, come ad esempio una partecipazione totalitaria della capogruppo nella sussidiaria.

<sup>17</sup> Dove è richiesto che la partecipazione totalitaria nella sussidiaria possa essere sia diretta da parte della società capogruppo, sia indiretta attraverso una o più sub-holding ammesse al consolidamento, che a loro volta possiedano il 100% del capitale della sussidiaria.

Non può fungere da capogruppo una società che sia a sua volta partecipata, per una percentuale non inferiore a quella richiesta ai fini dell’ammissione al consolidato, da un’altra società residente (Francia, Spagna).

Una volta che sia iniziato il periodo di consolidamento, è generalmente sempre possibile ammettere nuove società all’interno del perimetro di tassazione di gruppo (Austria, Danimarca, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi<sup>18</sup>, Regno Unito, Spagna, ma non in Portogallo).

Il periodo di durata del consolidamento fiscale non è generalmente inferiore ai 5 anni (Austria, Francia, Germania, Lussemburgo), ma in alcuni paesi è previsto in 3 anni (Spagna).

Solo la Germania e il Lussemburgo prevedono un regime di consolidamento fiscale anche per le imposte locali dirette (imposta comunale sulle attività produttive), prevedendo condizioni meno stringenti per l’ammissione al regime rispetto ai requisiti richiesti per il consolidamento ai fini dell’imposizione sul reddito delle società<sup>19</sup>.

### *3.3 Alcune caratteristiche della tassazione consolidata di gruppo a livello domestico*

In generale le perdite fiscali delle società partecipanti al consolidamento, anteriori alla loro entrata nel perimetro, sono ammesse in deduzione dal reddito consolidato, con ulteriori limitazioni rispetto a quelle temporali e di carattere antielusivo generalmente previste in caso di imposizione non consolidata.

In particolare:

- in Austria sia la holding sia le sussidiarie possono dedurle dal proprio reddito imponibile, la holding può dedurle dal reddito imponibile delle sussidiarie, ma queste ultime non possono portarle in deduzione dal reddito della holding;
- in molti paesi il riporto è possibile soltanto per la società che ha sofferto le perdite (Danimarca, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna) e dopo che sia stata operata la compensazione tra i redditi imponibili delle società del gruppo con le perdite del periodo d’imposta in corso (Danimarca, Paesi Bassi);
- in Germania le perdite delle sussidiarie anteriori al consolidamento sono “congelate”, e potranno essere utilizzate solo al termine del periodo di consolidamento fiscale, ma questa regola non si applica per la controllante;
- nel Regno Unito non è possibile il riporto delle perdite ante consolidamento nell’ambito della determinazione del reddito di gruppo.

---

<sup>18</sup> Che ammettono anche l’ipotesi di consolidamento di una nuova sussidiaria costituita in corso d’anno.

<sup>19</sup> Ad esempio la Germania non richiede, per il consolidamento ai fini dell’imposta locale, la stipulazione dell’accordo di trasferimento dei profitti; in Lussemburgo, la percentuale di partecipazione richiesta scende alla maggioranza dei diritti di voto.

Per quei paesi che prevedono il “riporto indietro” delle perdite (c.d. “*carry back*”), in alcuni paesi non è possibile scomputare dai redditi degli esercizi anteriori al consolidamento le perdite maturate nel periodo di tassazione di gruppo (Germania, Regno Unito), mentre in altri ciò viene consentito (Paesi Bassi e, limitatamente alla società holding, Francia).

L'uscita dal gruppo al termine del periodo di consolidamento o per effetto della cessione della sussidiaria non determina, di per sé, conseguenze particolari. Tuttavia, spesso sono previste norme volte ad assicurare la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti e ad evitare salti d'imposta. In particolare, in quei sistemi che prevedono la neutralità delle operazioni intragruppo, viene previsto il recupero a tassazione in capo alla holding delle plusvalenze (e la deduzione delle minusvalenze) sulle suddette operazioni (Francia, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito).

Nel corso del periodo di consolidamento, è generalmente possibile realizzare operazioni di riorganizzazione societaria senza particolari problemi fiscali, come le trasformazioni di società sussidiarie in società di persone (tassate per trasparenza e quindi in modo simile alla tassazione di gruppo), le fusioni, i conferimenti di azienda (Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna).

#### 4. Analisi delle principali problematiche del regime di imposizione dei gruppi a livello transnazionale, anche alla luce del diritto tributario comunitario

##### 4.1 *La stabile organizzazione nel paese di società non residente come “capogruppo”*

L'analisi transnazionale della tassazione di gruppo muove innanzitutto dalla verifica, ai sensi della legislazione nazionale, della possibilità che una stabile organizzazione nel paese di una società non residente possa assumere il ruolo di capogruppo in sede di consolidamento domestico.

In altri termini, si tratta di vedere se una stabile organizzazione, localizzata nello Stato A, di una società residente nello Stato B, la quale (stabile organizzazione) sia titolare di partecipazioni in società residenti nello Stato A<sup>20</sup>, possa assurgere a

---

<sup>20</sup> Come è noto la stabile organizzazione non costituisce un soggetto giuridico distinto dalla società della quale fa parte. Dal punto di vista civilistico, quindi, le partecipazioni sono nella titolarità della società non residente. Cionondimeno, ai fini fiscali la stabile organizzazione assume autonoma rilevanza, di talché le attività relative alla medesima – sulle quali grava un vincolo di destinazione di tipo funzionale ed economico-contabile – sono assoggettate al regime fiscale dei beni d'impresa residente, a differenza delle altre attività della società non residente, le quali invece sfuggono a detto regime. A fini fiscali, quindi, si può e si deve distinguere tra partecipazioni afferenti la società non residente e partecipazioni relative alla sua stabile organizzazione nel territorio domestico.

ruolo di capogruppo in relazione alle predette società sussidiarie localizzate nello Stato A.

La legislazione austriaca, danese, finlandese, lussemburghese, olandese, portoghese, spagnola e britannica lo negano, mentre quella francese e tedesca lo ammettono, purché ricorrano i requisiti ordinariamente previsti per l'imposizione consolidata.

#### *4.2 Il consolidamento fiscale di una società del gruppo non residente e di società sussidiarie appartenenti alla stessa holding non residente*

In generale, le legislazioni europee non consentono l'estensione del sistema impositivo di gruppo alle società non residenti.

Le uniche eccezioni concernono le legislazioni danese e francese, secondo le quali le sussidiarie estere possono essere incluse nel perimetro di consolidamento e, in qualche misura, quella olandese.

Relativamente al consolidamento fiscale di due società sussidiarie nazionali, appartenenti alla stessa società holding non residente, ciò è ammesso dalla legislazione austriaca e britannica, ma è negato dalla legislazione danese, francese, tedesca, lussemburghese, olandese, portoghese, spagnola e svedese.

Infine, le perdite di una stabile organizzazione all'estero di una società del gruppo possono essere dedotte dal consolidato fiscale in Austria, a condizione che il trattato contro la doppia imposizione con il paese in cui la stabile organizzazione è situata preveda il metodo del credito d'imposta (e non quello dell'esenzione) ai fini dell'eliminazione della doppia imposizione.

Tali perdite possono essere dedotte anche secondo la legislazione danese, tedesca e britannica (per queste ultime con alcune limitazioni di carattere generale in tema di perdite di fonte estera), olandese, portoghese e spagnola, ma ciò non è ammesso in Francia e Lussemburgo (a causa del sistema di esenzione delle stabili organizzazioni estere).

#### *4.3 I principi di diritto comunitario alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee*

Nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, meritano di essere ricordati, a proposito del diritto di stabilimento previsto dagli articoli 43 e 48 del Trattato CE (già articoli 52 e 58), in rapporto alla tassazione di gruppo su base comunitaria:

- (i) il caso *Commerzbank*<sup>21</sup>, nel quale la Corte ha statuito che è contraria al diritto di stabilimento la legislazione di uno Stato membro (nel caso di specie,

---

<sup>21</sup> Cfr. Corte di Giustizia delle Comunità europee, 13 luglio 1993, C – 330/91, *Regina contro Inland Revenue Commissioners* (Gran Bretagna) *ex parte Commerzbank AG*.

- quella britannica) che operi una discriminazione in base alla residenza fiscale, nazionale o estera, di una società comunitaria<sup>22</sup>;
- (ii) il caso *ICP*<sup>23</sup>, con il quale la Corte ha statuito che è contraria al diritto di stabilimento la legislazione di uno Stato membro (britannica) che limiti la deduzione di perdite derivanti da partecipazioni in società sussidiarie in base al fatto che queste non sono residenti nel paese in cui ha sede il socio che richiede la deduzione delle perdite stesse;
- (iii) il caso *Saint-Gobair*<sup>24</sup>, in cui la Corte ha affermato che è contraria al diritto di stabilimento la normativa tedesca che esclude una stabile organizzazione in Germania di una società comunitaria dalla possibilità di beneficiare delle disposizioni fiscali previste ordinariamente per i redditi derivanti da gruppi multinazionali, ma limitate alle società tedesche.

I principi espressi da tali sentenze possono essere dunque utilmente applicati ad alcune ipotesi previste nella legislazione di alcuni Stati membri, che limitano il regime di consolidamento fiscale ad ipotesi meramente interne.

Ad esempio, appaiono contrarie al diritto comunitario quelle legislazioni che escludono la possibilità di avvalersi del consolidato fiscale nei casi in cui una stabile organizzazione nel territorio di una società non residente operi come capogruppo, ma l'applicazione di tali principi potrebbe estendersi anche ad altre ipotesi che, vedendo il coinvolgimento di una società estera (ad esempio partecipazione mediante *sub-holding* non residente), limitano l'applicazione del regime di consolidamento ordinariamente previsto dalla legislazione nazionale o ne restringono, ingiustificatamente, l'ambito applicativo, costituendo di fatto una “barriera” agli investimenti intracomunitari.

#### 4.4 *La posizione della Commissione europea in tema di imposizione consolidata dei gruppi di società*

La Commissione europea, nel suo recente studio “*Company Taxation in the Internal Market*”<sup>25</sup>, ha affermato che il mercato interno richiede ormai che entro la Comunità sia prevista la tassazione consolidata di gruppo.

Nel panorama europeo, come si è avuto modo di vedere, soltanto la Francia e la Danimarca prevedono un vero e proprio sistema impositivo di gruppo, sul modello di “*Fiscal unit*”, operante a livello mondiale.

---

<sup>22</sup> Il caso riguardava la discriminazione prevista dalla legislazione fiscale britannica in tema di rimborsi tra società residenti e società non residenti.

<sup>23</sup> Cfr. Corte di Giustizia delle Comunità europee, 16 luglio 1998, C – 246/96, *Imperial Chemical Industries plc (ICI)* contro *Kenneth Hall Colmer* (Ispettore delle Imposte di Sua Maestà, Gran Bretagna).

<sup>24</sup> Cfr. Corte di Giustizia delle Comunità europee, 21 settembre 1999, C – 307/97, *Compagnie di Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland* contro *Finanzamt Aachen-Innenstadt* (Germania).

<sup>25</sup> Cfr. COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, *Company Taxation in the Internal Market*, COM (2001) 582 final, Bruxelles, 23 ottobre 2001, SEC (2001) 1681, 340 e ss..

Il regime francese, tuttavia, viene generalmente considerato assai complesso dal punto di vista tecnico ed opera solo previa autorizzazione dell'autorità fiscale, per cui soltanto pochi grandi gruppi multinazionali francesi attualmente ne beneficiano.

Il sistema danese, invece, a giudizio della Commissione può essere assunto a modello paradigmatico dell'imposizione consolidata di gruppo a livello multinazionale, essendo tuttavia necessario emendarlo per comprendere il diritto alla deduzione delle perdite derivanti da stabili organizzazioni estere nell'ambito della tassazione di gruppo e per ridurre la percentuale di partecipazione richiesta (totalitaria) che appare una limitazione eccessiva.

Questo sistema assume il risultato consolidato dei gruppi multinazionali facenti capo a società holding danesi (come si è visto, le società sussidiarie entrano nel perimetro di consolidamento solo se possedute al 100%), calcolato secondo le norme fiscali danesi, su cui viene applicata l'imposta danese sul reddito delle società. E' riconosciuto il credito d'imposta per l'imposta sulle società assolta all'estero dalle sussidiarie, secondo il sistema d'imputazione. Il debito tributario per l'intero gruppo è a carico solidalmente di tutte le società che ne fanno parte.

Questo sistema consente una effettiva compensazione dei risultati di gruppo e contiene specifiche norme volte ad evitare salti d'imposta.

Con riguardo a quest'ultimo argomento, al fine di assicurare che la deduzione di perdite di sussidiarie estere abbia il solo fine di realizzare un differimento d'imposta (e non un salto d'imposta), sono previste complesse norme che portano al recupero fiscale delle perdite compensate allorché la sussidiaria estera esca dal perimetro di consolidamento. Qualora tale uscita sia determinata dalla cessione della partecipazione (e quindi da uscita dal gruppo) o dalla liquidazione (volontaria<sup>26</sup> o coattiva) della stessa, il recupero a tassazione è limitato alla plusvalenza calcolata sulla base del valore normale delle attività della società uscente, aumentato dei dividendi e delle plusvalenze da cessione di partecipazioni nella sussidiaria in questione, entrambi esenti da imposta, effettuati negli ultimi cinque anni<sup>27</sup>.

In aggiunta a questi problemi, la Commissione evidenzia come occorra trovare meccanismi che consentano di recuperare il credito per imposte assolte all'estero su utili derivanti da stabili organizzazioni, quando la società madre residente sia in perdita, quale un sistema di riporto a nuovo del credito per imposte assolte all'estero.

Anche il sistema di riconoscimento del credito d'imposta per l'imposta assolta all'estero dalla società, secondo un modello d'imputazione internazionale, si presta efficacemente alle esigenze del consolidamento, eventualmente introducendo

---

<sup>26</sup> Ma che non preveda alcun trasferimento di attività a società del gruppo.

<sup>27</sup> La normativa prevede inoltre specifiche e complesse disposizioni antielusive, che non è qui il caso di approfondire.

disposizioni simili a quelle presenti nella normativa statunitense, che in particolare prevedono la possibilità per la società holding di optare, a certe condizioni, per l'imposizione per trasparenza della sussidiaria estera.

## 5. Alcune riflessioni sulle modalità di introduzione in Italia dell'imposizione consolidata di gruppo

### 5.1 *I principi contenuti nella legge delega per il “consolidato domestico”*

La legge delega sulla riforma fiscale distingue tra “consolidato domestico” e “consolidato internazionale” [rispettivamente lett. a) e b) dell'art. 4].

Relativamente al primo, si prevede la determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo d'impresе, su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano, ed in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna, “rettificati come specificamente previsto”. Tali rettifiche, da apportarsi al risultato aggregato, dovrebbero limitarsi:

- a) all'elisione delle plusvalenze e minusvalenze intragruppo, derivanti dal regime (facoltativo) di neutralità fiscale per i trasferimenti di beni diversi da quelli che producono ricavi fra le società e gli enti che partecipano al consolidato fiscale;
- b) al riallineamento dei valori fiscali a quelli di libro dei beni trasferiti in neutralità, con conseguente recupero a tassazione delle plusvalenze realizzate, fino a concorrenza delle differenze ancora esistenti, in caso di uscita dal consolidato fiscale;
- c) al recupero a tassazione delle riserve e fondi ancora in sospensione di imposta, derivanti dalle rettifiche dell'attivo e accantonamenti a fondi effettuati su base forfetaria;
- d) alla esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile per i dividendi distribuiti dalle società consolidate.

Dal “consolidato domestico” sono escluse le controllate non residenti e la società o ente controllante non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma sono incluse le stabili organizzazioni all'estero di società residenti.

Quanto ai requisiti per il consolidamento, si fa riferimento alla nozione di controllo di diritto, diretto e indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile; è richiesta l'identità del periodo di imposta per ciascuna società del gruppo, fatta eccezione per i casi di operazioni straordinarie relativamente alle quali dovranno prevedersi apposite regole.

E' prevista l'irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso del venire meno del requisito del controllo.

La normativa delegata potrà prevedere l'eventuale esclusione dell'opzione relativa-

mente alle società controllate che esercitino determinate attività diverse da quella della controllante.

Relativamente al limite all'utilizzo di perdite fiscali anteriori all'ingresso nel gruppo dovranno essere previste apposite norme, così come sarà regolamentata l'attribuzione di quelle residue nel caso di scioglimento totale o parziale dello stesso.

E' infine prevista l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito dei compensi corrisposti alle e ricevuti dalle società con imponibili negativi. Si tratta dei compensi corrisposti alle società in perdita a fronte della possibilità per la società con un reddito imponibile di compensare quest'ultimo con le perdite delle altre società del gruppo, riducendo il loro carico fiscale.

Nel caso in cui, per effetto di svalutazioni dedotte dalla società controllante o da altra società controllata, anche se non inclusa nella tassazione di gruppo, il valore fiscale riconosciuto della partecipazione nella società consolidata sia minore del valore fiscale riconosciuto della corrispondente quota di patrimonio netto contabile di tale società, è previsto il riallineamento del secondo valore al primo, secondo i criteri, da fissarsi, per la determinazione e la ripartizione di tale differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata.

Le società che esercitano l'opzione garantiscono solidalmente tra loro l'adempimento degli obblighi tributari dell'ente o società controllante.

## *5.2 I principi contenuti nella legge delega per il “consolidato internazionale”*

La disciplina del “consolidato internazionale” prevede la determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo, esteso anche alle società controllate non residenti, sulla base degli stessi principi e criteri previsti per il consolidato nazionale, salvo quanto di seguito previsto:

- a) è richiesto l'esercizio dell'opzione da parte della società o ente controllante di grado più elevato residente nel territorio dello Stato e da parte di *tutte* le controllate non residenti: rispetto al consolidato domestico, nell'ambito del quale le singole società sussidiarie possono optare per entrare o meno a far parte del consolidamento, le controllate estere devono obbligatoriamente entrare a far parte del perimetro di consolidamento;
- b) l'esercizio dell'opzione è irrevocabile per un periodo non inferiore a cinque anni, a differenza del consolidato domestico in cui il termine minimo è triennale;
- c) viene mantenuto il principio del valore normale per i beni ed i servizi scambiati fra società residenti e non residenti consolidate;
- d) al contrario di quanto previsto per il consolidato domestico, ai fini del consolidamento si procede al calcolo della somma algebrica degli imponibili solo proporzionalmente alla quota di partecipazione complessiva direttamente ed indirettamente posseduta;
- e) l'esercizio dell'opzione è condizionato alla revisione dei bilanci della controllante residente e delle controllate estere, da parte di soggetti qualificati,



- ed eventualmente ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali determinabili anche per il singolo contribuente;
- f) il metodo di consolidamento è analogo a quello previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 127-bis, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (sistema di imputazione per trasparenza, previsto dalla normativa CFC), prevedendo il riconoscimento di imposte pagate all'estero per singola entità legale o stabile organizzazione con modalità tali da evitare effetti di doppia imposizione economica e giuridica;
  - g) al fine di consentire l'utilizzo del credito per imposte pagate all'estero, i redditi prodotti all'estero concorrono prioritariamente alla formazione del reddito imponibile;
  - h) il legislatore delegato dovrà quindi semplificare le regole di determinazione della base imponibile delle controllate non residenti, anche escludendo l'applicabilità delle norme del titolo I, capo VI, e dei titoli II e IV del citato testo unico delle imposte sui redditi, concepite per realtà produttive e regolamentazioni giuridiche nazionali.

### *5.3 Alcune prime riflessioni per l'attuazione in Italia dell'imposizione consolidata di gruppo*

Al termine di questa breve disamina, possiamo prendere in esame alcuni principi espressi nella legge delega ed esprimere alcuni auspici, sia diretti al legislatore delegato, sia eventualmente al legislatore delegante in sede di approvazione della delega, riservandosi di tornare sul tema con maggiore approfondimento in una successiva occasione.

Deve essere primariamente considerato che il legislatore delegante ha previsto, in linea generale, che il “consolidato domestico” e il “consolidato internazionale” si basino sui medesimi principi di fondo, salvo prevedere alcune deroghe specifiche per il secondo.

Una prima riflessione, che discende da tale tecnica normativa adottata, consiste nell'affermare che tale differenza di trattamento trova la sua giustificazione in esigenze di tecnica tributaria che sono peculiari al consolidamento su base transnazionale. Tuttavia, tali esigenze, se da un lato giustificano un trattamento differenziato del consolidamento transnazionale, dall'altro ne costituiscono il limite di fondo: un trattamento differenziato non viola i principi di non discriminazione (di fonte comunitaria e, entro certi limiti, derivante dai trattati contro la doppia imposizione) e di libertà di stabilimento (tipicamente di diritto comunitario) se e nella misura in cui esso trovi una sua giustificazione sul piano della tecnica impositiva, ossia in relazione ad obiettive “differenze” che richiedano appunto norme differenti. Ove, invece, tali “differenze” non vi siano, o appaiano meramente legate a “cautele” di natura tributaria o a impostazioni di *tax policy*, si dovrà dubitare della legittimità, soprattutto in punto di diritto comunitario, delle norme che le prevedono.

In particolare:

- (i) certamente in linea con il diritto comunitario è la possibilità – che si desume dai principi della legge delega – che una stabile organizzazione in Italia di una società non residente possa assurgere alla qualifica di “capogruppo” nel consolidato domestico, mentre si deve dubitare dell’esclusione della stessa stabile organizzazione dalla medesima qualifica in caso di consolidato internazionale;
- (ii) non appare giustificata in punto di diritto comunitario, in quanto limitativo della libertà di stabilimento, la previsione di un diverso termine minimo per il consolidamento domestico (tre anni) e il consolidamento internazionale (cinque anni), ponendosi appunto un vincolo di durata maggiore a carico di quei gruppi che, specificamente, intendono investire in altri paesi della Comunità europea, ivi costituendo società sussidiarie controllate;
- (iii) parimenti, non appare giustificata in punto di diritto comunitario la previsione secondo cui in sede di consolidato domestico le società da ammettersi entro il perimetro di consolidamento vengono scelte su base opzionale (potendo quindi essere escluse dall’imposizione consolidata alcune società controllate residenti), mentre per il consolidato internazionale è scelto un approccio di tipo “*all-or-nothing*”, “tutto o niente”, secondo il quale condizione per l’imposizione di gruppo è che tutte le controllate estere entrino nel perimetro di consolidamento;
- (iv) il requisito della revisione obbligatoria dei bilanci della controllante residente e delle controllate estere e l’eventuale previsione di ulteriori cautele, anche da adottarsi su base individuale, prevista per il solo consolidato internazionale, costituisce un onere aggiuntivo per i gruppi a vocazione internazionale e quindi una “barriera” discriminatoria al diritto di stabilimento in ambito comunitario.

Una “norma in bianco” prevista nella delega attiene al regime delle perdite fiscali pregresse anteriori all’entrata nel periodo di consolidamento.

Al riguardo, sulla scorta dell’esperienza comparatistica, appare utile distinguere tra perdite pregresse della capogruppo e quelle delle controllate, anteriori all’inizio del primo periodo d’imposta in cui opera il consolidamento. Specificamente:

- (i) le perdite fiscali pregresse della controllante dovrebbero poter essere portate in diminuzione dei redditi imponibili dei successivi esercizi, sia della controllante stessa, sia delle controllate;
- (ii) le perdite fiscali pregresse delle controllate dovrebbero poter essere dedotte dai redditi imponibili delle medesime nei successivi esercizi, escludendosi tuttavia la compensazione con i redditi sia della controllante, sia di altre controllate;
- (iii) non vi sono ragioni tali da giustificare un diverso trattamento delle perdite fiscali pregresse in caso di consolidamento internazionale rispetto a quello domestico.

Per quanto attiene alle perdite fiscali delle società partecipanti al consolidamento, queste saranno naturalmente compensate con i redditi imponibili delle altre società

del gruppo; l'eventuale eccedenza di perdite che non ha trovato compensazione nel periodo d'imposta dovrebbe essere mantenuta in capo alla società cui si riferisce, per essere portata a nuovo e compensata nei successivi esercizi con le medesime modalità.

Le perdite fiscali pregresse, residuanti al termine del periodo di consolidamento, sono quindi individuabili in capo alla società presso cui si sono originate, e sono evidentemente a questa attribuite, senza necessità di procedere ad alcun allocazione con criteri di tipo differente.

Infine, per quanto attiene specificamente al consolidato internazionale, appare coerente con l'imposizione consolidata in Italia dei redditi delle società non residenti l'attribuzione di un valore fiscalmente riconosciuto delle attività e passività riferito all'inizio del primo periodo d'imposta di consolidamento, determinato in base al valore normale. Ciò al fine di evitare di attrarre a tassazione, nel nostro paese, quote di plusvalori maturati in esercizi precedenti il consolidamento, e non emersi per effetto del mantenimento del costo storico, per i quali il nostro ordinamento difetta di sovranità tributaria.

Da tale “rivalutazione” a valore normale per i valori iniziali fiscalmente riconosciuti si può prescindere soltanto per quei beni (come ad esempio i fabbricati siti in Italia posseduti da meno di cinque anni, o una stabile organizzazione in Italia) che, al verificarsi di atti di cessione o di altri fatti assunti a presupposto dalla legge tributaria italiana, darebbero comunque luogo ad imposizione di redditi in Italia in capo alla controllata non residente.

Sempre con riguardo al consolidato internazionale, occorre prevedere, in conformità agli auspici della Commissione europea, la possibilità di riporto a nuovo dei crediti per imposte assolute all'estero dalle società controllate, secondo il sistema dell'imputazione, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione. Ciò potrebbe accadere ove nel primo esercizio la società non residente chiudesse in utile e quella residente controllante con una perdita di pari importo. Compensandosi i risultati, non vi sarebbe alcuna perdita fiscale da portare a nuovo, ma la controllante non potrebbe scomputare, per mancanza di redditi imponibili, l'imposta assoluta all'estero dalla controllata. Nell'ipotesi in cui, nell'esercizio successivo, si verificasse la stessa situazione, ma in modo invertito (utile in capo alla controllante e perdita in capo alla controllata, di pari importo), il risultato consolidato totale dei due esercizi sarebbe pari a zero, ma in mancanza di un sistema di riporto a nuovo delle imposte assolute all'estero dalla controllata, si verificherebbe una imposizione su un reddito inesistente. Nel terzo esercizio, infine ove la controllante chiudesse con un utile pari a quello della controllata nel primo esercizio, e quest'ultima in pareggio, avremmo una tassazione dell'utile della prima in Italia. La somma dei redditi dei tre esercizi è pari a quello consolidato dell'ultimo anno (a sua volta pari a quello della controllata estera nel primo anno) ma, senza il riporto a nuovo delle imposte estere, sarebbe soggetto ad una doppia imposizione (all'estero nel primo anno e in Italia nel terzo anno).

Si auspica quindi che il legislatore tenga in considerazione questi suggerimenti, realizzando un sistema italiano di imposizione consolidata di gruppo, domestica e internazionale, che risponda ai requisiti dell'equità e alla migliore qualità della tecnica normativa, che eviti discriminazioni, distorsioni, doppie imposizioni e salti d'imposta, ispirandosi alla neutralità internazionale delle scelte allocative in rapporto al fattore fiscale<sup>28</sup>.

Ciò, inevitabilmente, porterà con sé la competitività del sistema introdotto nel panorama internazionale, che anzi potrà essere preso a riferimento dagli altri ordinamenti come un modello di modernità e di efficienza

---

<sup>28</sup> I gruppi di società, a riforma fiscale approvata, saranno messi, a loro scelta, in una condizione di neutralità all'importazione dei capitali, grazie all'esenzione dei dividendi esteri e delle plusvalenze su partecipazioni, oppure di neutralità all'esportazione dei capitali, grazie all'imposizione consolidata, domestica e di gruppo.